

Delibera n° 145

Estratto del processo verbale della seduta del
2 febbraio 2024

oggetto:

MODIFICHE AL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Mario ANZIL	Vice Presidente	presente
Cristina AMIRANTE	Assessore	assente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Riccardo RICCARDI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), che all'articolo 3 prevede, tra gli altri obiettivi, il perseguimento dell'omogeneità territoriale dell'offerta di servizi, con particolare riferimento all'assistenza residenziale per non autosufficienti, anche attraverso una omogenea ripartizione delle risorse sul territorio regionale;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), in particolare gli articoli 63 (Autorizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie), 64 (Accreditamento di strutture sanitarie e sociosanitarie) e 65 (Accordi contrattuali);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 672 del 14 aprile 2015, che ha definito il fabbisogno regionale di posti letto convenzionabili per anziani non autosufficienti;

Visto il decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 144, che ha emanato il "Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani", così come modificato dai decreti del Presidente della Regione 20 dicembre 2017, n. 290 e 18 agosto 2022, n. 108;

Visto, in particolare, l'articolo 22 bis del Regolamento emanato con D.P.Reg. 144/2015, che ha previsto che:

- le residenze per anziani non autosufficienti di primo, secondo e terzo livello devono provvedere alla nomina di un Direttore sanitario entro il 31 dicembre 2023;
- il Direttore sanitario, in possesso dei requisiti previsti negli allegati al regolamento, assume all'interno della residenza la responsabilità e il compito di curare ogni aspetto igienico-organizzativo in ambito sanitario e a tale figura sono attribuite almeno le funzioni indicate al comma 2 dell'articolo 22 bis del regolamento;
- il Direttore sanitario deve garantire una presenza fisica all'interno della struttura secondo l'articolazione e gli standard minimi indicati negli allegati al regolamento;

Visto l'articolo 8, comma 3 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026) che ha prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per la nomina del Direttore sanitario da parte delle residenze per anziani non autosufficienti di primo, secondo e terzo livello, inizialmente previsto al 31 dicembre 2023 dall'articolo 22 bis, comma 5, del D.P.Reg. 144/2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 48 del 19 gennaio 2024, (LR 22/2019. Linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2024. Approvazione definitiva) che quantifica le risorse economiche assegnate alle Aziende sanitarie per l'anno 2024, da destinare al finanziamento degli oneri sanitari nelle strutture per anziani non autosufficienti convenzionate con il Servizio sanitario regionale;

Ritenuto di disporre, nelle more dell'adozione del regolamento che disciplini le modalità di remunerazione delle prestazioni erogate dai servizi semiresidenziali e residenziali per anziani non autosufficienti, di cui all'articolo 65 comma 6 della legge regionale n. 22/2019, che a partire dal 1 gennaio 2024, il costo sostenuto per il Direttore sanitario dagli enti gestori di residenze per anziani non autosufficienti di primo, secondo e terzo livello convenzionate con il Servizio sanitario regionale, sia a carico dell'Azienda sanitaria territorialmente competente, che provvede al rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate dall'ente gestore, entro il limite massimo onnicomprensivo di 60 euro l'ora per un numero di ore pari alla presenza oraria minima prevista per ciascuna tipologia di struttura, ai sensi del D.P.Reg. n. 144/2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2018, n. 429 (Modifiche al sistema di finanziamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti) che prevede, nell'ambito degli oneri sanitari rimborsabili alle residenze per anziani non autosufficienti convenzionate, tra l'altro, un rimborso forfettario per il coordinamento infermieristico;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 2020, n. 124 (L.R. 10/1998. modifiche al sistema di finanziamento delle strutture residenziali per anziani non autosufficienti), che dispone che le convenzioni tra le Aziende sanitarie e gli enti gestori delle residenze per anziani non autosufficienti regolarmente autorizzate all'esercizio debbano prevedere il riconoscimento:

- del rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate in relazione agli oneri sanitari per l'assistenza infermieristica e riabilitativa nel limite di euro 12,00 a giorno per posto letto convenzionato in nuclei di tipologia N3;
- del rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate in relazione agli oneri sanitari per l'assistenza infermieristica e riabilitativa nel limite di euro 10,00 al giorno per posto letto convenzionato in nuclei di tipologia N2;
- del rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate per la gestione dei rifiuti speciali e i trasporti sanitari nel limite di euro 125,00 annui per posto letto convenzionato;

Rilevato che nella richiamata deliberazione giunta n. 124/2020, tra le voci di costo rendicontabili dagli enti gestori delle residenze per anziani non autosufficienti nel limite di euro 125,00 annui per posto letto convenzionato, non è indicato il coordinamento infermieristico, diversamente da quanto previsto nella deliberazione giunta n. 429/2018;

Ritenuto di reintrodurre, con decorrenza dal 01/01/2024, tra le voci di costo rendicontabili dagli enti gestori delle residenze per anziani non autosufficienti nel limite di euro 125,00 annui per posto letto convenzionato, di cui alla deliberazione n. 124/2020, accanto ai costi per la gestione dei rifiuti speciali e a quelli per i trasporti sanitari, anche i costi per il coordinamento infermieristico;

Ritenuto, altresì, di sostenere, attraverso la quota economica prevista dalla deliberazione giunta n. 124/2020 a rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate in relazione agli oneri sanitari, oltre a quelle previste per l'assistenza infermieristica e riabilitativa, anche quelle relative all'attività professionale di altri profili afferenti alle professioni sanitarie, entro i limiti di spesa stabiliti dalla suddetta DGR 124/2020;

Ritenuto pertanto di disporre, al fine di uniformare su tutto il territorio regionale i rapporti tra Aziende sanitarie ed enti gestori, anche in relazione alle nuove disposizioni previste dall'articolo 22 bis del D.P.Reg. 144/2015, che, con decorrenza dal 01/01/2024, le convenzioni tra le Aziende sanitarie e gli enti gestori delle residenze per anziani non autosufficienti regolarmente autorizzate all'esercizio debbano prevedere il riconoscimento:

- del rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate in relazione agli oneri sanitari per l'assistenza infermieristica e riabilitativa, nonché per prestazioni rese da altro personale sanitario, nel limite di euro 12,00 al giorno per posto letto convenzionato in nuclei di tipologia N3;
- del rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate in relazione agli oneri sanitari per l'assistenza infermieristica e riabilitativa, nonché per prestazioni rese da altro personale sanitario, nel limite di euro 10,00 al giorno per posto letto convenzionato in nuclei di tipologia N2;
- del rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate per la gestione del coordinamento infermieristico, dei rifiuti speciali e dei trasporti sanitari nel limite di euro 125,00 annui per posto letto convenzionato;
- del rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate per la figura di Direttore sanitario, nel limite massimo onnicomprensivo di 60 euro l'ora per un numero di ore pari alla presenza oraria minima prevista per ciascuna tipologia di struttura, ai sensi del D.P.Reg. n. 144/2015;

Considerato che il termine per la nomina del Direttore sanitario da parte delle residenze per anziani non autosufficienti di primo, secondo e terzo livello, inizialmente previsto al 31 dicembre 2023 dall'articolo 22 bis, comma 5, del D.P.Reg. 144/2015, è stato prorogato al 31 dicembre 2024 per effetto dell'articolo 8, comma 3 della legge regionale n. 15/2023 e che alcuni enti gestori hanno provveduto a nominare il Direttore sanitario già nel corso del 2023, al fine di adeguarsi alla previgente disposizione regolamentare;

Ritenuto, pertanto, di disporre che, in presenza di economie maturate rispetto alle risorse assegnate per l'anno 2024 per il rimborso degli oneri sanitari sostenuti nelle residenze per anziani non autosufficienti convenzionate e ferma restando la copertura, in via prioritaria, delle spese ammissibili riferite all'anno 2024, le Aziende sanitarie provvedano al rimborso dei costi sostenuti nel corso dell'anno 2023 per la presenza del Direttore sanitario nelle residenze per anziani non autosufficienti convenzionate, con le medesime modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente deliberazione;

Dato atto che gli oneri di cui alla presente delibera trovano copertura nelle risorse stanziare a carico della Missione n. 13 (Tutela della salute), Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo n. 1 (Spese correnti), a valere sul capitolo n. 7788 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026;

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, all'unanimità

DELIBERA

1. Di disporre che, al fine di uniformare su tutto il territorio regionale i rapporti tra Aziende sanitarie ed enti gestori, anche in relazione alle nuove disposizioni previste dall'articolo 22 bis del D.P.Reg. 144/2015, con decorrenza dal 01/01/2024, le convenzioni tra le Aziende sanitarie e gli enti gestori delle residenze per anziani non autosufficienti regolarmente autorizzate all'esercizio ai sensi del decreto del Presidente della Regione 144/2015 debbano prevedere il riconoscimento:
 - a. del rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate in relazione agli oneri sanitari per l'assistenza infermieristica e riabilitativa, nonché per prestazioni rese da altro personale sanitario, nel limite di euro 12,00 al giorno per posto letto convenzionato in nuclei di tipologia N3;
 - b. del rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate in relazione agli oneri sanitari per l'assistenza infermieristica e riabilitativa, nonché per prestazioni rese da altro personale sanitario, nel limite di euro 10,00 al giorno per posto letto convenzionato in nuclei di tipologia N2;
 - c. del rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate per la gestione del coordinamento infermieristico, dei rifiuti speciali e dei trasporti sanitari nel limite di euro 125,00 annui per posto letto convenzionato;
 - d. del rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate per la figura di Direttore sanitario, nel limite massimo onnicomprensivo di 60 euro l'ora per un numero di ore pari alla presenza oraria minima prevista per ciascuna tipologia di struttura, ai sensi del D.P.Reg. n. 144/2015.
2. Di disporre che, in presenza di economie maturate rispetto alle risorse assegnate per l'anno 2024 per il rimborso degli oneri sanitari sostenuti nelle residenze per anziani non autosufficienti convenzionate e ferma restando la copertura, in via prioritaria, delle spese ammissibili riferite all'anno 2024, le Aziende sanitarie provvedano al rimborso dei costi sostenuti nel corso dell'anno 2023 per la presenza del Direttore sanitario nelle residenze per anziani non autosufficienti convenzionate, con le medesime modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente deliberazione.
3. Che gli oneri e le spese aggiuntive derivanti dalla presente deliberazione debbano far carico al capitolo n. 7788 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE